Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ATS Milano
Città Metropolitana

Allegato 1 alla Deliberazione n. 1185 del 24.11.2025

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, , IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'ATS DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO (CAPOFILA) E LE AATTSS DI BERGAMO, BRESCIA, BRIANZA, INSUBRIA, PAVIA E VAL PADANA PER L'ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO E RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEDICATO AL PERCORSO DI CONTRATTUALIZZAZIONE, VALUTAZIONE, RENDICONTAZIONE E VALIDAZIONE DEI DATI CON GLI ENTI GESTORI SANITARI, SOCIOSANITARI E SOCIALI IN CAPO AI DIPARTIMENTI PAAPSS E PIPSS, PER UN PERIODO DI 60 MESI

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è Carmela Merola, Direttore F.F. SC Gestione Acquisti.
I funzionari istruttori sono Melania Lancini e Gabriella Polti.

SC GESTIONE ACQUISTI

Sommario

Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI....4
PREMESSA....4
Articolo 1 – Oggetto dell'appalto....4
Articolo 2 – Durata contrattuale e tempi di esecuzione....4
Articolo 3 – Importo dell'appalto....6
§ 3.1 Revisione dei prezzi....6
§ 3.2 Modifiche del contratto....7
Articolo 4 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto....8
Articolo 5 – Invariabilità dei prezzi....8
CAPO 2 – CONDIZIONI CONTRATTUALI....9
Articolo 6 – Obblighi dell'aggiudicatario....9
Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari....10
Articolo 8 – Fatturazione e pagamenti....10
§ 8.1 – Fatturazione....10
§ 8.2 – Pagamenti....14
CAPO 3 – ESECUZIONE DELL'APPALTO....14
Articolo 9 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)....14
Articolo 10 – Rapporti con le Amministrazioni aggregate....15
Articolo 11 – Deposito cauzionale....15
CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI....17
Articolo 12 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice....17
Articolo 13 – Disposizioni antimafia....17
Articolo 14 – Sicurezza sul lavoro Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI)....18
Articolo 15 – Coperture Assicurative....18
Articolo 16 – Penalità....19

RSCT - Rispetto di una scadenza contrattuale 19
TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo 20
GSCO – Giorni di sospensione del collaudo 21
DAES – Difettosità in avvio in esercizio 22
TROI – Tempestività di Ripristino dell'Operatività in esercizio (per singolo intervento) 23
CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi 24
TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza 25
Articolo 17 – Cessione del contratto - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto - Sospensione .. 27
Articolo 18 – Risoluzione del contratto 27
Articolo 19 – Ipotesi di recesso 28
Articolo 20 - Subappalto 29
Articolo 21 – Codice di Comportamento, Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage . 29
Articolo 22 – Conflitto di interesse 30
Articolo 23 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni 30
Articolo 24 - Obblighi di riservatezza 31
Articolo 25 - Trattamento dati personali 31
§ 25.1 Designazione Sub Responsabili e Rappresentanti 31
§ 25.2 Audit e Ispezioni 32
§ 25.3 Responsabilità e Manleva 32
Articolo 26 – Stipulazione del contratto 33
Articolo 27 – Foro competente 35
Articolo 28 - Clausola finale 35

Capo 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

PREMESSA

L'ATS della Città Metropolitana di Milano (*breviter* anche ATS Milano) bandisce, in unione d'acquisto con le AA.TT.SS di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, Pavia e Val Padana, procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023 (*breviter* anche Codice), finalizzata all'acquisizione di un sistema informativo e relativi servizi di assistenza e manutenzione dedicato al percorso di contrattualizzazione, valutazione, rendicontazione e validazione dei dati con gli enti gestori sanitari, sociosanitari e sociali in capo ai dipartimenti PAAPSS e PIPSS.

La procedura oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto (*breviter* anche CSA) è costituita da un unico lotto.

L'ATS Milano procede all'effettuazione di tutte le operazioni di gara necessarie all'individuazione dell'operatore economico cui affidare il servizio oggetto del presente CSA per il soddisfacimento delle esigenze proprie e delle Agenzie mandanti.

L'aggiudicazione da parte dell'Amministrazione capofila darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l'operatore economico risultato idoneo ad erogare il servizio e ciascuna delle Amministrazioni partecipanti all'unione di acquisto. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno in esecuzione della deliberazione di aggiudicazione della gara per l'ATS Milano e con il provvedimento di presa d'atto dell'esito della gara per l'ATS aggregata.

Tutti i punti del presente CSA saranno recepiti integralmente nei singoli Contratti che verranno stipulati con gli operatori economici e le Amministrazioni mandanti, a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara e l'aggiudicazione della stessa.

Pertanto, non saranno accettate richieste di integrazioni/variazioni al Contratto d'Appalto, volte a stralciare le condizioni minime essenziali presenti nello Schema Contratto, allegato alla documentazione di gara.

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'acquisizione di un sistema informativo e relativi servizi di assistenza e manutenzione dedicato al percorso di contrattualizzazione, valutazione, rendicontazione e validazione dei dati con gli enti gestori sanitari, sociosanitari e sociali in capo ai dipartimenti PAAPSS e PIPSS.

Per il dettaglio dei servizi oggetto della presente procedura si rinvia al Capitolato Tecnico (**sub allegato 1** al presente CSA).

Articolo 2 – Durata contrattuale e tempi di esecuzione

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di **60 (sessanta) mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione dei contratti.

L'aggiudicatario sarà tenuto a consegnare la soluzione completa di tutte le parti non opzionali specificate nel capitolato tecnico (sub allegato 1 al presente CSA) entro un massimo di **30 (trenta) giorni solari** dalla data di sottoscrizione dei contratti. I requisiti funzionali specificati come opzionali dovranno essere collaudati e rilasciati in produzione entro e non oltre **180 (centoottanta) giorni solari** dalla data di sottoscrizione del contratto salvo quanto diversamente concordato con le ATS.

Le attività di migrazione dati, laddove previste, dovranno essere completate entro un tempo massimo di **30 (trenta) giorni solari** dalla sottoscrizione del contratto, salvo quanto diversamente concordato con le singole ATS. Le eventuali attività di migrazione delle previste aree gestionali devono essere condotte dall'aggiudicatario in modo concorrente tra loro in modo da ridurre i tempi di avvio in esercizio del sistema nel suo complesso.

Le attività di addestramento utenti ed avviamento del sistema in produzione dovranno completarsi entro un periodo di **10 (dieci) giorni solari** dal termine delle attività di collaudo del sistema se non diversamente concordato con le ATS.

La non osservanza di tale pianificazione da parte dell'aggiudicatario sarà soggetta all'applicazione di penali e può determinare l'eventuale risoluzione del contratto.

A partire dalla data di sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura di tutti i certificati digitali relativi a tutti gli ambienti operativi destinati ad ATS (collaudo, produzione) ed erogare i relativi servizi di cloud hosting attraverso una infrastruttura SaaS che garantisca ad ATS la alta disponibilità (HA, High Availability) di due ambienti operativi indipendenti (collaudo, produzione).

In esito al collaudo positivo, decorrerà il servizio di assistenza tecnica e manutenzione ordinaria e straordinaria che l'aggiudicatario dovrà garantire sino alla scadenza naturale del contratto.

Alla conclusione dei singoli contratti d'appalto, l'aggiudicatario dovrà garantire alle ATS il trasferimento integrale della base dati, opportunamente documentata attraverso metadati ed in un formato aperto e non proprietario; per lo svolgimento di queste attività l'aggiudicatario non potrà imputare alcun costo alle Agenzie, in quanto già dovuti e ricompresi nella fornitura.

In generale, in linea con quanto previsto dalla normativa e dalle Linee Guida AgID, l'aggiudicatario sarà tenuto a garantire, in ogni momento e senza oneri per ATS, l'export dell'intera base dati, in un formato standard, aperto e documentato (attraverso metadata).

In linea con la normativa vigente (fare riferimento al capitolo "Riferimenti documentali e normativi" del Capitolato Tecnico), allo spirare naturale del termine di conclusione dei contratti l'aggiudicatario sarà tenuto a consentire la migrazione dei dati del sistema verso un altro gestore cloud SaaS, con conseguente eliminazione permanente dai propri archivi di tutti i dati di proprietà delle ATS.

Si ribadisce che al termine del contratto o in qualsiasi momento su esplicita richiesta del Titolare, i dati in possesso dell'aggiudicatario e/o di eventuali suoi subfornitori dovranno essere cancellati permanentemente, in qualsiasi forma essi siano detenuti.

Tutto il software sviluppato *ad hoc* per ATS, unitamente a tutta la documentazione tecnica e di esercizio prodotta specificatamente per ATS, dovranno intendersi di proprietà della singola ATS.

L'ATS contraente avrà la possibilità di cedere in riuso le eventuali personalizzazioni ad altri Enti Pubblici che lo dovessero richiedere, segnalando le dipendenze dal software commerciale adottato. Le stesse personalizzazioni potranno essere segnalate ad AgID per essere rese disponibili in modalità aperta sul repository Developers Italia.

Articolo 3 – Importo dell'appalto

L'importo a base di gara è pari a € 4.700.600,00 (IVA esclusa), di cui € 3.055.390,00 (IVA esclusa) pari al 65% dell'importo a base di gara non soggetto a ribasso (art. 41 comma 15 bis del D.Lgs. n. 36/2023).
L'importo sopra indicato è da considerarsi comprensivo di tutti i prodotti e servizi rappresentati nel presente Capitolato e nell'allegato Capitolato Tecnico.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

§ 3.1 Revisione dei prezzi

Nel periodo di vigenza dei singoli contratti sarà applicata la revisione dei prezzi secondo quanto disposto nel presente articolo.
A partire dalla data di stipula del contratto, annualmente, i prezzi saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice e dall'allegato II.2 bis al Codice, in base agli indici di riferimento di seguito indicati:
Indice dei prezzi *(PPS) alla produzione di servizi (*ATECO *631*) denominato "*Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse, portali web".*

I valori dei suddetti indici ISTAT sono rilevati sul sito web dell'Istituto, considerando solo i valori definitivi.
La data iniziale (t0) a decorrere dalla quale saranno rilevate le variazioni degli indici di riferimento è la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, quella di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato.
Per esigenze di semplificazione procedurale, indipendentemente dalla suddetta data iniziale, i momenti di rilevazione degli indici corrisponderanno alle scadenze del primo semestre dell'anno solare e, pertanto, la revisione prezzi sarà effettuata in corrispondenza del 30 giugno. Inoltre, la prima revisione prezzi non sarà effettuata nella prima data utile successiva alla stipula del contratto se la scadenza del periodo di rilevazione sopraggiunge a distanza di meno di due mesi dalla data iniziale t0.

In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data iniziale t0 e quello disponibile al momento di rilevazione.

L'ATS procede al calcolo della variazione totale utilizzando la seguente formula:

$$V_t = \frac{I_{t1} - I_{t0}}{I_0} * 100$$

Dove:
t0= data di aggiudicazione;
I0= valore dell'indice al t0
t 1, 2, 3, 4, 5 = data del periodo di rilevazione considerato;
It1= valore dell'indice corrispondente al valore rilevato nei 15 giorni antecedenti la scadenza del periodo di rilevazione t1.

Di conseguenza, alla scadenza del Periodo di Rilevazione t (30 giugno):

- Se −5% ≤ Vt ≤ 5%, i corrispondenti prezzi saranno pari ai prezzi risultanti al momento dell'aggiudicazione;
- Se Vt > 5% o Vt < 5%, i corrispondenti prezzi) saranno aggiornati applicando ai prezzi risultanti al momento dell'aggiudicazione (P0) un incremento percentuale pari all'80% dell'eccedenza della variazione dell'indice di riferimento Vt rispetto alla soglia del 5%:

$$\boldsymbol{P_t = P_0 \times [1 \pm 80\% \times (|V_t| - 5\%)]}.$$

dove la variazione $\boldsymbol{V_t}$ è considerata in valore assoluto (i.e. indipendentemente dal segno) e il segno "±" si considera positivo se la variazione è in aumento, negativo se la variazione è in decremento.

§ 3.2 Modifiche del contratto

Opzione di proroga del contratto

Le Amministrazioni si riservano, anche separatamente, di prorogare i contratti per una durata massima pari a **6 (sei)** mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. La proroga riguarderà esclusivamente i servizi di Assistenza e manutenzione/Manutenzione evolutiva/Cloud Hosting in SaaS.

L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 422.760,00** al netto di Iva, così suddiviso tra le Amministrazioni aggregate:

ATS Milano: € 85.150,00

ATS Bergamo: € 40.700,00

ATS Brescia: € 57.250,00

ATS Brianza: € 63.010,00

ATS Insubria: € 68.400,00

ATS Pavia: € 40.500,00

ATS Val Padana: € 67.750,00

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ciascuna Amministrazione può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'aggiudicatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'importo stimato di tale opzione è pari a **€ 940.120,00** al netto di Iva, così suddiviso tra le Amministrazioni aggregate:

ATS Milano: € 194.100,00

ATS Bergamo: € 97.040,00

ATS Brescia: € 124.700,00

ATS Brianza: € 126.020,00

ATS Insubria: € 155.700,00

ATS Pavia: € 91.460,00

ATS Val Padana: € 151.100,00

Adesione postuma art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023

Nel periodo di vigenza dei singoli contratti, agli operatori economici aggiudicatari potrà inoltre essere chiesto di estendere il servizio oggetto della presente procedura, al medesimo prezzo offerto in gara, in favore di ATS della Montagna per un importo complessivo di **€ 622.280,00**.

La scadenza del contratto stipulato in adesione postuma non potrà in ogni caso eccedere i termini di conclusione previsti per il contratto sottoscritto dalla Agenzia Capofila ATS Milano.

Il valore globale dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023, è pari ad **€ 6.685.760,00** (Iva esclusa).

Tabella n. 2

BASE D'ASTA			MODIFICHE CONTRATTUALI			
A	B	C	D	E	F	G
Importo NON soggetto a ribasso (65%)	Importo soggetto a ribasso (35%)	Base d'asta totale (A+B)	Importo proroga 6 mesi art. 120 comma 10	Importo opzione art. 120 comma 1 lett. a) (+20%)	Adesione postuma art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023	Valore stimato dell'appalto
€ 3.055.390,00	€ 1.645.210,00	€ 4.700.600,00	€ 422.760,00	€ 940.120,00	€ 622.280,00	€ 6.685.760,00

Tutti gli importi si intendono espressi IVA esclusa.

Articolo 4 – Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto

Le Amministrazioni si riservano, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere, anche separatamente l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione dei contratti, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 11 del presente CSA e salvo diversa indicazione che verrà comunicata dall'Amministrazione interessata.

Articolo 5 – Invariabilità dei prezzi

Il prezzo offerto, risultante dall'aggiudicazione della presente procedura, si intende:

- fisso ed invariabile per l'intera durata dell'appalto, salvo diverse disposizioni di legge e salvo quanto previsto al § 3.1 "Revisione dei prezzi" del presente Capitolato;
- offerto ed accettato dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a proprio rischio;

- comprensivo di quanto richiesto dal presente Capitolato, comprensivo di allegati, e quanto proposto dall'aggiudicatario in sede di offerta tecnica e, comunque, di ogni prestazione necessaria per l'esatto adempimento contrattuale, IVA esclusa.

CAPO 2 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Articolo 6 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario deve munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente CSA e nel Capitolato Tecnico.

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Pertanto, l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, per tutta la durata contrattuale, senza eccezione alcuna, a:

- comunicare, successivamente all'aggiudicazione del presente appalto, alle Amministrazioni il nominativo del Referente del servizio;
- garantire l'adempimento di tutte le clausole riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- non sospendere le attività oggetto del presente CSA. Pertanto, l'aggiudicatario si obbliga alla sua puntuale esecuzione anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio medesimo;
- dedicare al servizio personale fisicamente idoneo, tecnicamente addestrato e già istruito sulle singole attività comprese nel presente CSA, formato, a propria cura e spese, in relazione alle competenze richieste, in modo da garantire uno standard qualitativo di attività conforme a quanto richiesto;
- adottare, nei confronti del proprio personale impiegato, ogni protezione e precauzione idonea ad evitare infortuni al personale e di appositi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI);
- rispettare la normativa contrattuale e regolamentare del lavoro, della sicurezza sui luoghi di lavoro per tutto il personale a vario titolo impiegato;
- retribuire il personale:
  - dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competente;

- Libero Professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto Libero Professionale e l'aggiudicatario) - con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

Articolo 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, ai fini di quanto previsto dalla L. 136/2010:

- assume l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del Contratto d'Appalto;
- si obbliga, a pena di nullità assoluta, a fare inserire nei contratti eventualmente stipulati con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai servizi o forniture oggetto del presente capitolato, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge;
- si impegna a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni e alle Prefetture-Uffici territoriali del Governo competenti della notizia di inadempimento della propria controparte/subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di **fatturazione elettronica**, o, in alternativa, deve conferire specifico mandato ad un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 5, D.M. 55/2013.

Articolo 8 – Fatturazione e pagamenti

§ 8.1 – Fatturazione

Le prestazioni, rese nei modi prescritti dagli atti di gara, saranno oggetto di fatturazione da parte dell'aggiudicatario come di seguito dettagliato:

Descrizione prestazioni contrattuali	**Tempistiche di fatturazione**
Servizi di personalizzazione e sviluppo	A seguito di collaudo positivo
Addestramento utenti	A fronte di effettiva erogazione
Migrazione dati	A seguito collaudo e rilascio del sistema in produzione
Assistenza tecnica e manutenzione	Canone trimestrale, a seguito del rilascio del sistema in produzione
Manutenzione evolutiva	Giornate/uomo da fatturarsi "a consumo" a seguito di collaudo e rilascio in produzione delle attività evolutive effettuate
Cloud hosting in SaaS	Canone trimestrale, a partire dal collaudo e rilascio del sistema in produzione

L'aggiudicatario invierà esclusivamente **fattura elettronica** riportante il numero e la data del preventivo di riferimento, nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nel Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del MEF, convertito con la legge n. 89/2014.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedisce di procedere a qualsiasi pagamento, anche parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico e che, in tal caso, non saranno riconosciuti interessi per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica. Il mancato adeguamento alla normativa su indicata costituisce inadempimento contrattuale.

Al fine di consentire la corretta intestazione delle fatture elettroniche, si riporta, di seguito, il Codice Univoco ufficio, già attivo e consultabile anche all'interno dell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

ATS della Città Metropolitana di Milano

Denominazione Ente:	ATS della Città Metropolitana di Milano
Sede legale:	Corso Italia, 52 – 20122 Milano
Codice Fiscale:	09320520969
Partita IVA:	09320520969
Codice IPA:	atsmetmi
Codice Univoco ufficio:	BMAGH7 – FORNITURE E PRESTAZIONI GENERICHE ATS

ATS di Bergamo

Denominazione Ente:	ATS di Bergamo
Sede legale:	Via Gallicciolli 4 – 24121 Bergamo
Codice Fiscale:	04114400163
Partita IVA:	04114400163
Codice IPA:	atsbg
Codice Univoco ufficio:	7ZRYRC – SETTORI FORNITORI

ATS di Brescia

Denominazione Ente:	ATS Brescia
Sede legale:	Viale Duca degli abruzzi 15
Codice Fiscale:	03775430980
Partita IVA:	03775430980
Codice IPA:	TCIDA5

ATS della Brianza

Denominazione Ente:	ATS Brianza
Sede legale:	Viale Elvezia 2 - 20900 Monza
Codice fiscale:	09314190969
Partita IVA:	09314190969
Codice IPA:	atsmb

Codice Univoco ufficio: 1HV00X

ATS Insubria

Denominazione Ente:	ATS Insubria
Sede legale:	Via Ottorino Rossi 9 - 21100 Varese
Codice fiscale:	03510140126
Partita IVA:	03510140126
Codice IPA:	ATSIN
Codice Univoco Ufficio:	9ZTIFF
Nome dell'Ufficio:	303 – UFF_FATTELET-COMO

ATS di Pavia

Denominazione Ente:	ATS di Pavia
Sede legale:	Viale Indipendenza 3 – 27100 Pavia
Codice fiscale:	02613260187
Partita IVA:	02613260187
Codice IPA:	atspv
Codice Univoco Ufficio:	UFHT21

ATS della Val Padana

Denominazione Ente:	ATS Val Padana
Sede legale:	Via dei Toscani 1, Mantova
Codice Fiscale:	02481970206
Partita IVA:	02481970206
Codice IPA:	astvp

Dovrà, in ogni caso, essere periodicamente consultato il sito web www.indicepa.gov.it per verificare eventuali aggiornamenti o modificazioni del codice univoco.
Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse devono riportare il **codice identificativo di gara (CIG)**, comunicato dall'Amministrazione di riferimento.
Ai sensi del richiamato art. 25, co. 3, D.L. 66/2014, l'ATS non procederà al pagamento di fatture elettroniche che non riportino il codice CIG, come previsto dal richiamato art. 25, co. 2, D.L. n. 66/2014.
Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, Regione Lombardia ha raccomandato la presenza di talune informazioni necessarie a favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Le informazioni obbligatorie sono le seguenti:
- Codice Identificativo Gara (C.I.G.) comunicato da ciascuna Amministrazione;
- eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;

- tutti i dati relativi al pagamento;
- data e numero preventivo di riferimento;
- totale documento;
- codice fiscale del cedente;
- ogni altra indicazione utile;
- in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Per le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica, l'aggiudicatario si impegna a seguire le regole tecniche e linee guida di cui al D.M. 55/2013, avvalendosi del supporto informativo e delle specifiche disponibili al sito www.fatturapa.gov.it.

L'obbligo normativo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 27.12.2017, art. 1, comma 414) stabilisce che tutti gli ordini di acquisto della pubblica amministrazione dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordinativi di acquisto (NSO).

L'architettura del sistema NSO è stata realizzata utilizzando l'infrastruttura, già esistente, del Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche (SdI) e dialogherà con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici gestita da ANAC, per la verifica della corretta indicazione del CIG assegnato al Contratto, nonché con il sistema SIOPE+ e la Piattaforma dei Crediti Commerciali (PCC).

Con Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 07.12.2018 e del 27.12.2019 sono state approvate le regole tecniche e le linee guida concernenti la gestione degli ordinativi elettronici degli enti e aziende del SSN e, al contempo, è stata fissata la decorrenza, a partire dall'1.1.2022, dell'obbligo di inserimento del riferimento all'Ordine elettronico in fattura, per quei processi di ordinazione eseguiti attraverso NSO, sia per acquisto di beni che di servizi, sanitari e non sanitari.

In particolare, l'art. 3 del citato Decreto dispone che "[…] *l'emissione dei documenti [……] è effettuata esclusivamente in forma elettronica e la trasmissione avviene per il tramite del Nodo Smistamento degli Ordini (NSO)*" ed ai commi 3 e 4 *"[….]sulle fatture elettroniche sono obbligatoriamente riportati gli estremi dei documenti secondo le modalità stabilite nelle linee guida [….] gli enti del SSN e i soggetti che effettuano acquisti per conto dei predetti enti non possono dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto disposto al comma 3*".

L'aggiudicatario dovrà, pertanto, emettere la fattura elettronica riportando, oltre al CIG, la tripletta di identificazione dell'ordine elettronico, di seguito indicata:

1. nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo dell'ordine a cui la fattura fa riferimento (numero ordine);
2. nel campo 2.1.2.3 <Data> dello schema della FatturaPA va riportata la data di emissione dell'ordine;
3. nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> dello schema della FatturaPA va riportato l'identificativo del soggetto (EndpointID) che ha emesso l'ordine preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi".

§ 8.2 – Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato da ciascuna Amministrazione entro 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione del contratto a cura del competente servizio. Tale verifica sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Le Amministrazioni non procederanno comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima della prestazione del servizio.

Le Amministrazioni provvederanno a respingere la fattura qualora:

- non sia indicato chiaramente il numero del preventivo di riferimento e il codice CIG;
- non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
- non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio reso e quanto previsto nel Contratto d'Appalto;
- non risulti corredata, in allegato, di eventuale documentazione richiesta;
- in tutti i casi previsti dal D.M. n. 132 del 24.08.2020.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti relativi all'appalto verranno effettuati con lo strumento del bonifico bancario, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'aggiudicatario.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato da parte dell'aggiudicatario, comporteranno la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte delle Amministrazioni.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

In caso di eventuale ritardato pagamento, il saggio degli interessi moratori è determinato ai sensi del D. Lgs. 231/2002, testo vigente.

Il pagamento si intenderà avvenuto alla data dell'emissione dell'ordinativo di pagamento e gli interessi di moratoria decorreranno da tale data.

Per provvedere al pagamento le Amministrazioni dovranno essere in possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'aggiudicatario.

Qualora il DURC dell'aggiudicatario evidenzi irregolarità le Amministrazioni saranno tenute all'osservanza di quanto disposto dall'art. 10 del Codice e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

CAPO 3 – ESECUZIONE DELL'APPALTO

Articolo 9 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC)

Ciascuna Amministrazione nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto, che provvederà al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del singolo contratto,

assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti di gara.
Ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 36/2023, il DEC, nel periodo di vigenza contrattuale e con il supporto di eventuali assistenti con funzioni di direttori operativi, verificherà la conformità delle prestazioni rese dall'aggiudicatario alle condizioni tecniche ed economiche stabilite nel Contratto d'Appalto.
Le attività di controllo e monitoraggio realizzate dal DEC saranno, in particolare, tese ad appurare che le condizioni contrattuali siano pienamente rispettate dall'aggiudicatario, sia con riferimento ai livelli di servizi minimi, sia con riferimento a ciascuna prestazione resa in termini:

- di qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi e normativi richiesti nel Contratto d'Appalto e suoi allegati);
- di rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- di rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 10 – Rapporti con le Amministrazioni aggregate

L'aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l'unico interlocutore delle singole Amministrazioni per la gestione del contratto, cui le stesse conseguentemente indirizzeranno ogni eventuale comunicazione, doglianza, pretesa o contestazione di inadempienza.
Nel caso di azienda consortile o Associazione Temporanea di Imprese, il Consorzio o l'Azienda capofila sono i responsabili e gli interlocutori nei confronti delle Amministrazioni, anche nel caso di eventuali inadempimenti delle società consorziate o associate, ferma la solidale responsabilità delle società responsabili delle singole prestazioni.

Articolo 11 – Deposito cauzionale

A garanzia delle obbligazioni assunte e della regolarità dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore di ciascuna Amministrazione contraente, una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 %, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %. Se il ribasso è superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 %.
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, del codice per la garanzia provvisoria.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del Codice Civile;
- l'operatività della medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'ATS.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e la mancata costituzione della medesima determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ATS che affiderà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Tale garanzia opera per tutta la

durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto inerente il servizio oggetto del presente CSA.

Nel caso in cui l'Amministrazione dovesse chiedere la prosecuzione delle prestazioni oltre i termini contrattuali, come previsto dall'art. 2 "Durata contrattuale", la garanzia dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni previste nel presente articolo per un periodo non inferiore a quello di estensione dei termini di scadenza.

Nessun interesse sarà dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ATS. È fatto salvo l'esperimento di qualsiasi altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. È facoltà dell'ATS interessata incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.

La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:

- **quietanza** del versamento oppure **fideiussione bancaria** oppure **polizza assicurativa** oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385, in **originale**, valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso - secondo i modelli di cui al D.M. 31/2018;
- **ricevuta** di versamento a favore delle ATS con le seguenti modalità, considerato che la normativa vigente (Decreto Semplificazione, D.L. 16/7/2020 n. 76) stabilisce che, con decorrenza 01/03/2021, l'unica modalità di pagamento verso la Pubblica Amministrazione deve essere il PagoPA:
  - **ATS della Città Metropolitana di Milano:** sul Portale Istituzionale è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS di Milano https://www.ats-milano.it/servizi-online/my-pay/paga. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta;
  - **ATS di Bergamo**: sul Portale Istituzionale è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS di Bergamo https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=ATSB in questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Rimborso marche da bollo su contratti), specificando la propria denominazione, il proprio codice fiscale e nella causale l'oggetto a cui si riferisce il pagamento e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta;
  - **ATS Brescia** sul Portale Istituzionale è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS di Brescia https://www.ats-brescia.it/amministrazione-trasparente/iban-e-pagamenti-informatici. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta;

- **ATS della Brianza:** accedendo alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso ATS della Brianza https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html. In questa pagina sarà possibile scegliere il tipo di pagamento spontaneo (altre prestazioni) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta;
- **ATS dell'Insubria:** accedendo al sito web di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella sezione riferita alla ATS Insubria. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta;
- **ATS di Pavia**: accedendo al sito web di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella sezione riferita alla ATS di Pavia. In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (depositi cauzionali) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta;
- **ATS Val Padana** non prevede il PagoPA per le garanzie;

Le cauzioni devono riportare la seguente causale: **"***Cauzione definitiva per l'acquisizione di un sistema informativo e relativi servizi di assistenza e manutenzione dedicato al percorso di contrattualizzazione, valutazione, rendicontazione e validazione dei dati con gli enti gestori sanitari, sociosanitari e sociali dell'ATS _____"*

In caso di proroga, verrà richiesta all'aggiudicatario l'estensione della cauzione per l'intero periodo di prosecuzione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria, presentata in sede di offerta, da parte dell'Amministrazione.

CAPO 4 – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice

L'aggiudicatario, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione e trasmettere tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.

Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all'Amministrazione la facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 13 – Disposizioni antimafia

L'aggiudicatario prende atto che la validità e l'efficacia del contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il D. Lgs. n. 159/2011e s.m.i.

L'aggiudicatario garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D. Lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure

di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L'aggiudicatario si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione contraente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del contratto:
a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85, D. Lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula del contratto;
b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del contratto.
L'Amministrazione contraente si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

Articolo 14 – Sicurezza sul lavoro Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI)
Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, non è applicabile la disciplina in materia di DUVRI per l'espletamento delle attività oggetto del presente CSA, trattandosi di servizio di natura intellettuale.
L'aggiudicatario, nell'esecuzione contrattuale, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza. A tale fine, l'aggiudicatario deve dichiarare di aver provveduto ad analizzare, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, i rischi generali e particolari connessi allo svolgimento delle attività di propria competenza e di aver individuato le misure a tutela necessarie. I rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto eventualmente presenti o che dovessero insorgere sono a norma di legge soggetti al controllo e gestione da parte dell'aggiudicatario.
L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 15 – Coperture Assicurative
È a carico dell'aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero dell'ATS da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse, in qualsiasi momento, derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.
È, pertanto, responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del

contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere l'Amministrazione contraente sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

L'aggiudicatario dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazioni, una polizza assicurativa di Cyber Risks con massimale € 5.000.000 (cinquemilioni/00 euro) per la sezione RC, combinata con una polizza Professional Indemnity, ovvero una polizza RC professionale, con medesimo massimale (cinquemilioni/00 euro). Tali polizze dovranno essere estese alla responsabilità professionale per eventuali danni arrecati a terzi, ivi inclusa ATS, in conseguenza di erroneo funzionamento e/o progettazione del software.

In alternativa alla stipulazione delle suddette polizze, l'operatore economico potrà dimostrare l'esistenza di una polizza, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica.

Eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle condizioni di polizza non saranno mai opponibili a terzi.

Resta comunque ferma la responsabilità dell'aggiudicatario per i danni non coperti dall'assicurazione e per quelli eccedenti il massimale assicurativo.

Copie delle suddette polizze, specifiche o appendici a polizze esistenti, conformi agli originali ai sensi di legge, dovranno essere consegnate all'ATS di Milano, prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento dei premi. Quest'ultime dovranno essere presentate con le periodicità previste dalle polizze stesse, onde verificare il permanere della validità delle stesse nel corso della durata del servizio.

Articolo 16 – Penalità

L'Amministrazione potrà controllare tutte le operazioni relative all'effettuazione del servizio.

Il controllo della qualità ed accettabilità del servizio verrà eseguito dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto individuato dall'ATS o suo delegato, il cui giudizio sarà inappellabile.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire il servizio con precisione, cura e diligenza, utilizzando le pratiche, le cognizioni e gli strumenti più idonei.

Di seguito sono descritti gli indicatori di qualità e gli SLA previsti per misurare i diversi servizi che compongono la fornitura, dal rispetto delle scadenze contrattuali (piano della qualità, predisposizione ambienti, date di rilascio del software in produzione, attività di subentro, etc.), alla Quality Assurance (indici di difettosità in fase di collaudo) ed ai servizi di manutenzione (correttiva, evolutiva, normativa) e di assistenza tecnica e gestione operativa.

<u>RSCT - Rispetto di una scadenza contrattuale</u>

L'indicatore di qualità RSCT misura il rispetto delle scadenze temporali derivanti dalla documentazione contrattuale inclusa l'offerta tecnica dell'aggiudicatario e/o pianificate in un piano di lavoro approvato. Il requisito si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.

Ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ad una scadenza contrattuale determina l'applicazione di una penale pari all'1‰ dell'importo totale previsto dal contratto di fornitura. La giornata lavorativa vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. Il criterio in oggetto si applica ad ogni scadenza temporale prevista dalla documentazione contrattuale, inclusa l'offerta tecnica dell'aggiudicatario e/o pianificata in un piano di lavoro approvato. Il criterio si applica anche per le eventuali attività di manutenzione evolutiva.

Caratteristica	Efficienza	**Sotto caratteristica**	Prestazioni temporali
Aspetto da valutare	Rispetto di una scadenza contrattuale		
Unità di misura	Giorni lavorativi	**Fonte dati**	Documenti di pianificazione
Periodo di riferimento	Durata contratto	**Frequenza di misurazione**	Ad evento
Dati da rilevare	Per ciascuna scadenza vanno rilevati - Data prevista (data_prev) di una scadenza contrattuale - Data effettiva (data_eff) dell'evento contrattuale		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	RSCT = data_eff – data_prev		
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Valore di soglia	RSCT <= 0		
Azioni contrattuali	Ogni giorno lavorativo di ritardo (RSCT > 0) determina la penale "**Slittamento di una scadenza contrattuale**" pari all'1‰ contrattuale.		
Eccezioni	Nessuna		

TNCO – Tasso di casi di test eseguiti in collaudo con esito negativo

L'aggiudicatario è tenuto alla predisposizione del piano di test (test funzionali, di sistema, di sicurezza, di performance, ecc.) e all'esecuzione dei casi di test pianificati sino al loro esito positivo: ciò rappresenta la precondizione per la consegna del software realizzato e dunque per l'avvio del collaudo. A partire dal piano di test viene redatto il piano di collaudo.

L'indicatore di qualità TNCO misura il rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo. Deve essere rilevato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.

Un rapporto tra i casi di collaudo eseguiti con esito negativo ed il totale dei casi di collaudo previsti ed eseguiti in collaudo superiore o uguale al 10% comporta l'applicazione di una penale pari all'1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il criterio deve essere applicato per ogni collaudo, compresi i collaudi successivi ad un precedente collaudo negativo.

Caratteristica	Affidabilità	**Sotto caratteristica**	Maturità
Aspetto da valutare	Percentuale di casi di test eseguiti con esito negativo rispetto al totale dei casi di collaudo eseguiti		

Unità di misura	Punto percentuale	**Fonte dati**	Piano di Test – Realizzazione Rapporto di collaudo
Periodo di riferimento	La durata della fase di collaudo dell'obiettivo	**Frequenza di misurazione**	Al termine della fase di collaudo dell'obiettivo
Dati da rilevare	- casi di test pianificati, eseguiti con esito negativo in collaudo (N_test_not_ok) - casi di test eseguiti in collaudo (Tot_test)		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	***TNCO = (N_test_not_ok / Tot_test) * 100***		
Regole di arrotondamento	Il risultato della misura va arrotondato: - per difetto se la parte decimale è $\leq 0,5$ - per eccesso se la parte decimale è > 0,5		
Valore di soglia	TNCO < 10 %		
Azioni contrattuali	Il non rispetto del valore di soglia comporterà l'applicazione della penale una tantum "**Test negativi in collaudo**" pari all'1‰ del valore contrattualmente fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura. Il nuovo collaudo inizierà alla data fissata da ATS.		
Eccezioni	Nessuna		

GSCO – Giorni di sospensione del collaudo

Con l'indicatore GSCO si vuole controllare il numero di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo realizzativo (di sviluppo, di manutenzione evolutiva o adeguativa, etc.) per cause imputabili all'aggiudicatario.

Un ritardo di oltre un giorno lavorativo rispetto alla data di collaudo concordata determina l'applicazione di una penale una tantum pari all'1‰ dell'importo contrattuale.

	Affidabilità	**Sottocaratteristica**	Maturità
Aspetto da valutare	Numero complessivo di giorni in cui è stato sospeso il collaudo di un obiettivo per cause imputabili all'Aggiudicatario.		
Unità di misura	Giorno lavorativo	**Fonte dati**	Comunicazioni di sospensione del collaudo e di ripresa
Periodo di riferimento	Durata collaudo	**Frequenza di misurazione**	Al termine del collaudo
Dati da rilevare	• Data della singola sospensione collaudo *(Data_sospensione$_j$)* • Data della singola di ripresa del collaudo *(Data_ripresa$_j$)* • Numero di sospensioni del collaudo *(Nsosp)*		

Regole di campionamento	Si applica a tutte le sospensioni del collaudo (sia per la prima che, qualora capiti, per le successive)
Formula	$GSCO = \sum_1^{Nsosp}(Data_ripresa_i - Data_sospensione_i)$
Regole di arrotondamento	Nessuna
Valore di soglia	GSCO = 0
Azioni contrattuali	Per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia, ATS applicherà la penale "**Sospensione del collaudo**" pari all'1‰ dell'importo fissato per il servizio realizzativo nel contratto di fornitura.
Eccezioni	Nessuna

DAES – Difettosità in avvio in esercizio

Con questo indicatore DAES si vuole rilevare, per ogni obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio, il numero di malfunzionamenti bloccanti e non bloccanti, nel periodo di riferimento.

Si stabilisce che la fase di avvio in esercizio duri due mesi a partire dal rilascio del software in produzione; questo criterio vale per il primo rilascio del sistema in produzione e per ogni successivo obiettivo realizzativo rilasciato in esercizio (è quindi compresa la manutenzione evolutiva). Entro tale periodo un numero di errori (bloccanti, non bloccanti) oltre le soglie stabilite (al primo errore bloccante; oltre i tre errori non bloccanti) determina l'applicazione di una penale pari al pari all'1‰ dell'importo contrattualmente calcolato per l'obiettivo realizzativo.

Caratteristica	Affidabilità	**Sottocaratteristica**	Maturità
Aspetto da valutare	Difettosità in avvio di esercizio, ovvero 2 mesi dopo il rilascio in produzione.		
Unità di misura	Difettosità	**Fonte dati**	Sistema di tracciatura
Periodo di riferimento	Fase di avvio in esercizio	**Frequenza di misurazione**	Al termine del periodo di riferimento
Dati da rilevare	Numero totale di malfunzionamenti non bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall'obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_no_bl). Numero totale di malfunzionamenti bloccanti delle funzionalità utente nuove o modificate dall'obiettivo rilevati durante il periodo di riferimento (N_malfunz_bl)		
Regole di campionamento	Nessuna		

Valore Soglie	DAES (bloccanti) = 0 DAES (non bloccanti) <= 3
Regole di arrotondamento	Nessuna
Azioni contrattuali	Per ciascun errore eccedente il valore di soglia ATS applicherà la penale "**Eccesso di malfunzionamenti in avvio di esercizio**" pari all'1‰ dell'importo contrattualmente calcolato per l'obiettivo realizzativo

TROI – Tempestività di Ripristino dell'Operatività in esercizio (per singolo intervento)

L'indicatore TROI misura il livello di servizio di ogni intervento di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio, eseguito nel periodo di riferimento. La giornata lavorativa vale dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

In sintesi: stabilito che la giornata lavorativa va dalle 9 alle 18 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì, il criterio prevede che trimestralmente si calcolino i tempi di ripristino dell'operatività di ogni richiesta di intervento di manutenzione correttiva. La soglia massima di intervento per errori bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all'aggiudicatario, è di 8 (otto) ore solari. La soglia massima di intervento per errori non bloccanti, al netto dei periodi di tempo (sospensione) non imputabili all'aggiudicatario, è di 2 (due) giorni lavorativi considerando quanto definito per la giornata lavorativa. Per ogni singolo intervento che eccede la relativa soglia, ATS applicherà una penale pari all'1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall'aggiudicatario durante il rapporto contrattuale.

Caratteristica	Efficienza	**Sottocaratteristica**	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Tempestività di ripristino dell'operatività del software applicativo in esercizio a seguito di un malfunzionamento		
Unità di misura	Ore solari per errori bloccanti, lavorative negli altri casi (a multipli di mezze giornate lavorative)	**Fonte dati**	Sistema di tracciatura o comunicazioni
Periodo di riferimento	Il trimestre precedente la rilevazione	**Frequenza di misurazione**	Trimestrale

Dati da rilevare	Avvio del processo di risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti comunicazione all'Aggiudicatario *[fase attivazione] (inizio)* Termine della risoluzione del malfunzionamento: data, ora e minuti fine esecuzione *[fase esecuzione] (termine)* Tempo di sospensione della risoluzione del malfunzionamento (*sospensione*) a causa dell'indisponibilità dell'ambiente di correzione, o per ragioni non imputabili all'Aggiudicatario *(TRO*)		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	*TROI = termine – inizio – TRO (ore, minuti)*		
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Valore di soglia	TROI	Bloccante: ≤ 8 ore solari	Non Bloccante: ≤ 2 gg lavorativi *(esclusi sabato e festivi)*
Azioni contrattuali	Il superamento del valore di soglia comporterà l'applicazione della penale "**Ripristino dell'operatività in esercizio**" così definita: ➢ pari all'1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva per malfunzionamenti sul sw affidato al servizio di correttiva ad inizio fornitura; ➢ pari all'1‰ per errori bloccanti o pari allo 0,5‰ per errori non bloccanti del valore complessivo del servizio realizzativo per i malfunzionamenti su software rilasciato (realizzato o modificato) dall'Aggiudicatario durante la fornitura.		
Eccezioni	Nessuna		

CSR – Interventi di manutenzione correttiva recidivi

L'indicatore CSR misura il grado di efficacia degli interventi di manutenzione misurando la percentuale di errori che si ripresentano dopo l'intervento correttivo.

In sintesi: ATS trimestralmente valuterà il numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, ovvero segnalati sul sistema di tracciatura relativi allo stesso malfunzionamento. Per ogni intervento recidivo (già la prima riapertura di una segnalazione sul medesimo malfunzionamento rende l'errore recidivo) ATS applicherà una penale pari all'1‰ dell'importo contrattualmente definito per il servizio di correttiva, compreso il software rilasciato (realizzato o modificato) dall'aggiudicatario durante il rapporto contrattuale.

Caratteristica	Affidabilità	**Sottocaratteristica**	Maturità
Aspetto da valutare	Numero di interventi di manutenzione correttiva recidivi, cioè relativi allo stesso modulo per lo stesso malfunzionamento.		
Unità di misura	Case recidivi	**Fonte dati**	Sistema di tracciatura o comunicazioni

Periodo di riferimento	Trimestre precedente la rilevazione	**Frequenza di misurazione**	Trimestrale
Dati da rilevare	Numero di interventi di manutenzione correttiva segnalati sul sistema di tracciatura per lo stesso malfunzionamento (*Ncase_ricorsivi)*		
Regole di campionamento	Nessuna		
Formula	*CSR = Ncase_ricorsivi*		
Regole di arrotondamento	Nessuna		
Valore di soglia	CSR = 0		
Azioni contrattuali	Ogni caso recidivo eccedente il valore di soglia comporterà l'applicazione della penale "**Interventi di manutenzione correttiva recidivi**" pari all'1‰ dell'importo contrattualmente definito per il servizio.		
Eccezioni	Nessuna		

TRRI – Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza

L'indicatore di qualità TRRI misura l'efficacia della prestazione mediante la percentuale di chiamate risolte od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa.

ATS trimestralmente valuterà il numero di richieste di assistenza effettuate ed il relativo tempo di risoluzione od inoltrate al gruppo responsabile della risoluzione (es. manutenzione correttiva) dopo aver identificato la causa. Occorre considerare il numero di richieste di assistenza risolte entro le 4 (quattro) ore e rapportarlo rispetto al numero totale di richieste effettuate nel trimestre: il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale, ovvero per difetto se la parte decimale è <= 0,5, per eccesso se la parte decimale è > 0,5. Per ogni 5 punti percentuale inferiore al 99% o sua frazione, ATS applicherà una penale pari all'1‰ dell'importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione.

Caratteristica	Efficienza	**Sottocaratteristica**	Efficienza temporale
Aspetto da valutare	Tempestività di risoluzione delle richieste di assistenza		
Unità di misura	Punto percentuale	**Fonte dati**	Strumento di tracciatura o comunicazioni
Periodo di riferimento	Trimestre precedente la rilevazione	**Frequenza di misurazione**	Trimestrale

Dati da rilevare	- Data e Ora (hh/mm) di ricezione della richiesta (Data_ricezione) - Data e Ora (hh/mm) della effettiva risoluzione della richiesta/inoltro gruppo con diagnosi (Data_risoluz) - Numero totale richieste di assistenza pervenute nel periodo di riferimento
Regole di campionamento	Vanno considerate tutte le richieste di assistenza pervenute
Formula	TRRI = Num_richieste(T_risoluz <= 4 ore) / Num_richieste_pervenute dove: T_risoluz =Data_risoluz – Data_ricezione
Regole di arrotondamento	Il risultato della misura va arrotondato al punto percentuale: - per difetto se la parte decimale è <= 0,5 - per eccesso se la parte decimale è > 0,5
Valore di soglia	TRRI ≥ 99%
Azioni contrattuali	Per ogni 5% o frazione inferiore al valore di soglia l'Amministrazione applicherà la penale "**Mancata Tempestività nella risoluzione delle richieste di assistenza**" pari all'1‰ dell'importo contrattualmente previsto per il relativo servizio di gestione.
Eccezioni	Nessuna

In ogni caso, il valore delle penali applicate dall'Amministrazione non potrà superare la soglia di cui all'art. 126 del Codice, ovvero il 10 % dell'ammontare netto contrattuale.

Gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali sopra riportate, saranno contestati formalmente all'aggiudicatario che potrà comunicare all'ATS le proprie controdeduzioni in merito, nel termine di giorni 15 (quindici) consecutivi dalla stessa contestazione, o diversa tempistica, anche inferiore (anche 1 giorno solare), a seconda della tipologia e della gravità dell'inadempienza.

Qualora dette controdeduzioni non siano ritenute accoglibili ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra stabilito.

In caso di recidiva, la penale potrà essere triplicata, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno causato.

L'Amministrazione, dopo l'applicazione di 10 (dieci) penalità calcolate sull'intero periodo contrattuale, anche di natura diversa, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra assunti dall'aggiudicatario ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni da cui derivi all'Amministrazione un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal DEC, si riservano il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

Per le penalità applicate sarà richiesta all'aggiudicatario l'emissione di idonea nota di credito con contestuale sospensione, da parte dell'Amministrazione, dei pagamenti.

Le Amministrazioni, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, avranno il diritto di approvvigionarsi presso altri operatori economici. A tal fine, procederanno con l'escussione della garanzia definitiva di cui all'articolo 11 del presente CSA costituita dall'aggiudicatario e interpelleranno, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023, progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei servizi oggetto del presente CSA e allegati, se tecnicamente ed economicamente possibile. Il nuovo affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Articolo 17 – Cessione del contratto - Cessione dei crediti derivanti dal Contratto - Sospensione

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, è fatto assoluto divieto all'aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dalla normativa vigente in materia.

La sospensione dell'esecuzione, parziale o totale è regolata dall'art. 121 del Codice.

Articolo 18 – Risoluzione del contratto

L'ATS interessata potrà chiedere la risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

In tema di risoluzione del contratto si richiama e si applica l'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, ciascuna Amministrazione può risolvere un contratto d'appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le Amministrazioni risolvono un contratto di appalto, qualora, nei confronti dell'appaltatore:

a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice;
c) si verifichi grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita

delle prestazioni. Il DEC quando accerta un grave inadempimento, avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice. All'esito del procedimento, l'Amministrazione, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore;

d) al di fuori di quanto previsto nel punto c), l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
e) mancata tempestività nella risoluzione delle anomalie bloccanti:
    - per un numero di 2 fuori SLA su guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l'ultimo superamento SLA per un guasto bloccante (3 fuori SLA su guasti bloccanti totali nei 12 mesi).
f) difettosità:
    - al verificarsi di 5 guasti bloccanti nei 12 mesi precedenti l'ultimo guasto bloccante (6 guasti bloccanti totali nei 12 mesi);
    - al verificarsi di 24 guasti non bloccanti nei 12 mesi precedenti l'ultimo guasto non bloccante (25 guasti non bloccanti totali nei 12 mesi).
g) al verificarsi di 10 (dieci) applicazioni di penali nell'arco del periodo contrattuale.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti.
In tutti i casi di risoluzione del contratto , ad eccezione delle ipotesi di cui al terzo capoverso lettere a) e b) del presente articolo, i pagamenti delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

Articolo 19 – Ipotesi di recesso

In materia di recesso si applica l'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato II.14.
L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dall'Amministrazione mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Amministrazione prende in consegna i servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità del servizio.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, che tale cessazione non pregiudichi la continuità della fornitura e non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva, in particolare, di recedere dal contratto in una delle seguenti ipotesi, riportate a mero titolo esemplificativo:

1. in caso di mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia, anche con conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo/gestionale sulle strutture delle ATS e mutamento delle modalità di erogazione del servizio oggetto del contratto;
2. qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP) e/o ARIA S.p.A. attivassero una Convenzione riferita al servizio oggetto della presente procedura;
3. qualora disposizioni nazionali o regionali dovessero riflettersi, anche indirettamente, sulle prestazioni oggetto del contratto;
4. qualora risultassero modificate o venute meno le condizioni iniziali previste dal presente Capitolato;
5. per motivi di interesse pubblico;
6. per giusta causa.

Non è consentito il recesso da parte dell'aggiudicatario.

Articolo 20 - Subappalto

Il subappalto è concesso nelle modalità di cui all'art. 119 del Codice ed è soggetto alla revisione dei prezzi.

Articolo 21 – Codice di Comportamento, Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Patto di Integrità in materia di contratti pubblici Regionali e divieto di pantouflage

Le Amministrazioni informano la propria attività contrattuale ai contenuti di cui ai propri Codici di Comportamento, intesi come dichiarazione dei doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti delle Agenzie sono tenuti ad osservare e delle responsabilità di ciascuna Amministrazione nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, etc.).
I suddetti Codici sono reperibili sui siti internet istituzionali di ciascuna Amministrazione.
L'aggiudicatario si impegna, altresì, a rispettare il Codice Generale di Comportamento dei dipendenti pubblici DPR n. 81 del 13.06.2023 ed il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, adottato da ciascuna delle Amministrazioni e pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti sul sito internet di:

- ATS della Città Metropolitana di Milano al link: https://www.ats-milano.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/atti-generali/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta
- ATS di Bergamo al link: https://www.ats-bg.it/amministrazione-trasparente/codice-etico-comportamentale-disciplinare-e-informativa-sicurezza;
- ATS di Brescia al link: https://www.ats-brescia.it/provvedimenti-inerenti-l-organizzazione-e-la-programmazione-dell-agenzia;

- ATS della Brianza al link: https://www.ats-brianza.it/disp-gen-mn-item/331-atti-generali;
- ATS dell'Insubria al link: https://www.ats-insubria.it/amministrazione-trasparente/category/877-codice-disciplinare-e-codice-di-condotta;
- ATS di Pavia ai link: https://www.ats-pavia.it/amministrazione-trasparente/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta e https://www.ats-pavia.it/amministrazione-trasparente/piano-triennale-prevenzione-corruzione-e-trasparenza;
- ATS Val Padana al link: https://www.ats-valpadana.it/amministrazione-trasparente/codice-comportamento-dell-ats-val-padana.

Le Amministrazioni stabiliscono, inoltre, in maniera cogente e vincolante, per tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura di appalto, l'obbligo di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza contenuti nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali, adottato con DGR n. X/1751 del 17 giugno 2019 e reperibile sul sito www.regione.lombardia.it.
Si richiama infine quanto statuito dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012 che ha introdotto, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il seguente comma 16-ter: "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*".
Pertanto, In sede di presentazione della documentazione di offerta (Allegato A) verrà richiesto al concorrente di prendere atto e accettare le condizioni previste dai suddetti codici nonché di ottemperare a quanto previsto dall'art. 53 comma 16 –ter del D.Lgs. n. 165/2001.

Articolo 22 – Conflitto di interesse

Sulla base dei dettami normativi sanciti dall'art. 16 del Codice, le Amministrazioni prevedono misure adeguate a contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.
Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 è tenuto, infatti, a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

Articolo 23 – Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni

L'aggiudicatario non può opporre, ex art. 1462 c.c., eccezioni al fine di evitare o ritardare le prestazioni dovute e disciplinate dal presente Capitolato.

Tutte le riserve che l'aggiudicatario intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Amministrazioni e documentate con l'analisi dettagliata delle somme a cui ritiene di avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta valere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e nei termini sopra indicati, l'aggiudicatario decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Articolo 24 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e abbia comunque conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, per tutta la durata dello stesso.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e collaboratori nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ATS ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne.

Articolo 25 - Trattamento dati personali

Le parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente rapporto contrattuale nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, sia a livello europeo e nazionale, che regionale e specifica di settore.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ATS interessata per il contratto di sua competenza.

Il **contraente** è designato responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche.

In qualità di Responsabile, l'aggiudicatario è tenuto all'osservanza di specifici obblighi attribuiti dal Regolamento UE 2016/679, nonché degli obblighi verso il Titolare, delle disposizioni e delle istruzioni documentate dello stesso, che sono di seguito specificate.

Per le altre AA.TT.SS. i ruoli privacy da ratificare nei singoli contratti (tra Amministratore e Fornitore) saranno oggetto di successiva identificazione tenendo presente la normativa specifica.

§ 25.1 Designazione Sub Responsabili e Rappresentanti

Ai sensi dell'art. 28 c.4 del Regolamento UE, il Responsabile è autorizzato da ATS della Città Metropolitana di Milano a designare uno o più sub responsabili per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, per iscritto e con previsione degli stessi obblighi di protezione dei dati previsti nel rapporto tra Titolare e Responsabile. Nel caso in cui i sub responsabili non adempiano ai propri obblighi contrattuali e normativi in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile principale ne risponde nei confronti del Titolare.

§ 25.2 Audit e Ispezioni

L'ATS di Milano, nella sua qualità di Titolare dei dati, si riserva la possibilità di effettuare audit e verifiche ispettive sulla corretta ed efficace attivazione delle misure di sicurezza e sull'osservanza degli obblighi regolamentari e normativi in materia. Il Responsabile consentirà l'accesso alla documentazione relativa al trattamento ed alle proprie sedi su semplice richiesta.

§ 25.3 Responsabilità e Manleva

Il Responsabile del trattamento si obbliga a tenere manlevato ed indenne il Titolare, da ogni responsabilità e/o danno, anche nei confronti di terzi, nonché degli Interessati al trattamento, per azioni ed omissioni, inadempimenti di qualunque natura, imputabili allo stesso Responsabile, ai soggetti/operatori da esso autorizzati e dai subresponsabili.

La responsabilità del Responsabile in materia di protezione dei dati personali e di cui agli artt. 28 c.10, 82, 83 e 84 del Regolamento Ue 2016/679, che si richiamano espressamente, rientra nel quadro della responsabilità contrattuale e delle sue eventuali conseguenze così come disciplinata dal presente documento.

In particolare, il Responsabile è tenuto a:

1. garantire che i dati personali – oggetto di trattamento – siano trattati esclusivamente per le finalità connesse al rapporto giuridico da cui hanno origine ed in conformità alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali;
2. autorizzare per iscritto i soggetti che effettueranno il trattamento affidato, nonché impartire le necessarie istruzioni operative e definire le relative misure di sicurezza da osservare;
3. sovraintendere e vigilare che da parte dei soggetti autorizzati sia rispettata la normativa vigente in materia di protezione dei dati, le istruzioni impartite e applicate le misure di sicurezza, nonché mantenuto il segreto professionale e gli eventuali obblighi di riservatezza connessi;
4. mettere in atto misure di sicurezza adeguate al rischio, alla natura, all'oggetto, al contesto e alle finalità del trattamento affidato, in conformità all'art. 32 del Regolamento Ue 2016/679;
5. dotarsi di strumenti idonei ad assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi informatici, nonché di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
6. adottare idonee misure di sicurezza atte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta dei dati;
7. adottare le misure necessarie a garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, e consentendo l'esercizio di tali diritti, sia direttamente sia in collaborazione con il Titolare, in conformità al capo III del Regolamento Ue;
8. redigere e aggiornare periodicamente, in base alla tipologia e natura dei dati trattati, un documento di analisi dei rischi effettivi del trattamento e sulla efficacia delle relative misure adottate;
9. curare e tenere a disposizione del Titolare e dell'Autorità di controllo, il Registro delle operazioni di trattamento dei dati personali effettuati per conto del Titolare ed il Registro delle violazioni dei dati;

10. dimostrare e attestare la conformità del trattamento alle disposizioni normative ed alle misure disposte dal titolare, garantendo la tracciabilità delle azioni compiute e la relativa documentabilità;
11. conservare i dati trattati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per il periodo strettamente necessario ad adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati e per perseguire le finalità del trattamento e/o in base ad obblighi di legge;
12. ai sensi dell'art. 33 c. 2 del Regolamento UE 2016/679, segnalare al titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro le 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, ogni violazione di dati personali e di incidenti che possano compromettere la sicurezza dei dati, e a seconda dei casi, adottando direttamente e/o proponendo l'adozione di tempestive e adeguate misure di sicurezza;
13. informare, consultare e collaborare con il Titolare per tutte le questioni rilevanti anche ai fini di legge (es. richieste del Garante, delle Autorità Pubbliche, degli interessati, valutazioni di impatto, data breach etc) e per la loro risoluzione;
14. collaborare con il Garante della protezione dei dati personali nello svolgimento delle sue funzioni, riscontrando le eventuali richieste e attuando i provvedimenti adottati dallo stesso,
15. comunicare l'adesione a codici di condotta e/o a schemi di certificazioni, sigilli e marchi, che avranno l'efficacia prevista dal Regolamento Ue, ai sensi degli artt. 40 e 42.
16. comunicare i dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati personali, se nominato e/o del Referente Privacy.

Al Responsabile è vietato:

- diffondere, comunicare e/o trasferire i dati personali a terzi senza previa informazione e/o autorizzazione del Titolare;
- effettuare trattamenti non finalizzati all'esecuzione del contratto affidato e/o nuovi trattamenti non previamente autorizzati dal Titolare.

La designazione a Responsabile del trattamento non comporta diritti a specifici compensi e/o indennità, poiché l'attività di trattamento è necessariamente intrinseca all'adempimento dell'attività contrattuale.
La designazione a responsabile del trattamento ha la medesima durata del presente documento.

Articolo 26 – Stipulazione del contratto

Il contratto sarà sottoscritto con l'ATS di Milano digitalmente entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione e non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto sarà, invece, sottoscritto con l'ATS mandante soltanto in seguito all'approvazione di proprio provvedimento di presa d'atto dell'esito della presente procedura ed entro il termine massi di 60 (sessante) giorni dalla data di approvazione del provvedimento stesso.
In caso di partecipazione alla procedura di gara di un unico operatore economico il termine dilatorio di cui all'art. 18, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 non verrà applicato.

Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l'Amministrazione potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione, salvo il risarcimento del danno a carico dell'operatore economico medesimo.
In caso di ricorso con contestuale domanda cautelare avverso l'aggiudicazione, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 18 del Codice.
È a carico dell'aggiudicatario la spesa inerente alla registrazione del Contratto, compresa l'imposta di registro e di bollo da corrispondere secondo gli importi indicati all'art. 18 comma 10 del Codice e alla tabella di cui all'allegato I.4, di seguito riportata.

Fascia di importo contratto (valori in €)	Imposta (valori in €)
< 40.000	esente
40.000 < 150.000	40
150.000 < 1000000	120
1.000.000 < 5.000.000	250
5.000.000 < 25.000.000	500
25.000.000	1.000

Le modalità telematiche di pagamento sono individuate dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023.
Ulteriore modalità è reperibile sul Portale Istituzionale dell'ATS di Milano dove è stata inserita una pagina dedicata che porterà alla seguente sezione del sito web di Regione Lombardia dedicato ai pagamenti verso l'Agenzia:
https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=ATSMETMI&redirectUrl.
In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Marca da bollo) e procedere al pagamento con PagoPA, specificando la propria denominazione, il proprio codice fiscale e nella causale l'oggetto del contratto a cui si riferisce il pagamento, ottenendo al termine la ricevuta.
Per il pagamento in favore:

- dell'**ATS di Bergamo:**
  https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=ATSB.
  In questa pagina, la società potrà scegliere il tipo di pagamento spontaneo (Rimborso marche da bollo su contratti) e procedere al pagamento con PagoPA, ottenendo la ricevuta;
- dell'**ATS Brescia**:
  https://pagamentinlombardia.servizirl.it/mypay4/cittadino/spontaneo?enteToChange=ATSBS
- dell'**ATS della Brianza** le modalità sono reperibili accedendo al sito web di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella sezione riferita alla ATS Brianza e, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo disponibili "ATS324_RIMB_ALTRO", potrà procedere al pagamento ottenendo la ricevuta;
- dell'**ATS di Pavia**: tramite PagoPA, l'aggiudicatario dovrà accedere al sito web di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella sezione riferita all'ATS di Pavia e

scegliere tra le tipologie di pagamento spontaneo disponibili.

- dell'**ATS dell'Insubria** tramite PagoPA, l'aggiudicatario dovrà accedere al sito web di Regione Lombardia https://pagamentinlombardia.servizirl.it/pa/home.html nella sezione riferita alla ATS Insubria, scegliendo tra le tipologie di pagamento spontaneo disponibili;
- dell'**ATS Val Padana**: non sono previste modalità dedicate per il pagamento dell'imposta di bollo, verrà richiesto il versamento all'atto della stipula del contratto con le modalità previste dall'Agenzia delle Entrate.

Articolo 27 – Foro competente

Per le controversie connesse alla procedura di gara il Foro competente è individuato in quello di Milano.
Per le controversie connesse all'esecuzione degli obblighi contrattuali il Foro competente è individuato in quello del capoluogo dove ha sede ciascuna Amministrazione.

Articolo 28 - Clausola finale

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto. Amministrazione Appaltante e Appaltatore dichiarano, quindi, di approvare specificamente le singole clausole nonché il loro insieme.
Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comportano l'invalidità e l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.